

REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2001

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.⁽⁵⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 5.